

IMPOSTE E TASSE

di **BRUNO OLIVIERI****Trattamento integrativo speciale nel settore turismo**

Con la circolare 29.08.2023, n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli per il calcolo e l'erogazione del trattamento integrativo speciale.

Ad appena 20 giorni dalla pubblicazione della risoluzione n. 51/E, L'Agenzia delle Entrate torna sull'argomento rilasciando qualche primo chiarimento ai molteplici dubbi applicativi del trattamento integrativo in questione. Ribadendo che **il trattamento integrativo speciale spetta nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro notturno e lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi nel periodo compreso dal 1.06 al 21.09.2023**, l'Agenzia delle Entrate, rifacendosi letteralmente alla relazione tecnica della legge di conversione del D.L. 48/2023, conferma l'interpretazione che, in linea con la *ratio* della norma, intenderebbe utili al calcolo le competenze erogate a titolo di straordinario effettuato nei giorni festivi o di lavoro notturno in qualsiasi giorno effettuato, anche feriale.

La circolare aggiunge inoltre che ai fini della definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far riferimento alla disciplina giuslavoristica, con particolare riguardo al D.Lgs. 66/2003, facendo un espresso richiamo alla definizione legale contenuta all'art. 1 che in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, c. 2 (lavoro straordinario) e art. 13, c. 2 (lavoro notturno), fa salve le discipline specificamente individuate dalla contrattazione collettiva.

Però, considerato che gran parte dei **contratti collettivi** nazionali adotta una individuale disciplina sulle modalità di esecuzione delle prestazioni straordinarie e notturne e che un C.C.N.L. è applicabile in relazione al tipo di attività svolta individuata nella declaratoria di applicazione, permane ancora il dubbio su quali siano i settori designati dall'art. 39-bis della L. 85/2023, ovvero se tutte le attività del comparto turistico, ricettivo e termale, di cui alla sezione Ateco "I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione", quindi identificabili nei codici Ateco "55 - Alberghi e strutture simili" e "56 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile", oppure le sole strutture turistico-alberghiere.

Confermato che il trattamento integrativo può essere erogato solo se il **reddito di lavoro dipendente** conseguito dal richiedente nel periodo d'imposta 2022 non è superiore a 40.000 euro e che il trattamento è erogabile solo previa richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta potrà tracciarne l'adempimento con l'acquisizione e conservazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000.

Fermo restando che il trattamento integrativo speciale spetta in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario festivo e/o di lavoro notturno effettuate **annotate sul LUL fino al 21.09.2023**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che potrà comunque essere erogato al lavoratore anche successivamente a tale data, a partire dalla prima mensilità paga utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di congruaggio di fine anno, avendo così il sostituto d'imposta (datore di lavoro) la possibilità di liquidare e recuperare in compensazione anche eventuali arretrati riferiti a mesi precedenti non ancora erogati. Il sostituto d'imposta provvederà a indicare nella **certificazione unica** relativa al periodo d'imposta 2023 il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore, senza ulteriormente specificare se il modello ospiterà anche l'indicazione delle somme spettanti e non erogate che il lavoratore potrà autonomamente recuperare in sede di **dichiarazione dei redditi**.